

REPUBBLICA ITALIANA
Corte dei conti
Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio dell'adunanza generale del 25 settembre 2014,

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n.655 (istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n.20 (disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n.200 (norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 (modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n.131 (disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e, in particolare, l'art.7, comma 8;

vista la deliberazione n.32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n.354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata dal Comune di San Michele di Ganzaria con nota di prot. n.5210 del 22 agosto 2014, presa in carico dalla Segreteria della Sezione di controllo al n.6686 del 28 agosto 2014;

vista l'ordinanza n.159/2014 CONTR dell'11 settembre 2014, con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l'odierna camera di consiglio;

udito il relatore, consigliere Tommaso Brancato,

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Con nota n.5210 del 22 agosto 2014, il Sindaco del Comune di San Michele di Ganzaria - premesso che l'art.19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, comma 1, lettera f, prevede l'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti della Provincia, a fine mandato, con una somma pari a una mensilità per ogni anno di svolgimento della relativa funzione- ha chiesto il parere in ordine ai seguenti quesiti:

- 1) se la spesa concernente la mensilità dell'indennità in questione deve essere prevista in ciascun esercizio di competenza, con relativo accantonamento della risorsa, oppure la previsione in bilancio può avvenire nell'esercizio di fine mandato;
- 2) se è necessario il riconoscimento del debito fuori bilancio per la liquidazione dell'indennità di fine mandato nell'ipotesi di omesso impegno e accantonamento annuale nei singoli esercizi di competenza;
- 3) se il debito va riconosciuto ai sensi dell'art.194 lettera e del decreto legislativo n.267 del 2000;

4) nell'ipotesi dell'omessa previsione e impegno nel bilancio dei singoli esercizi, se è necessaria la specifica richiesta del Sindaco per procedersi al riconoscimento del debito fuori bilancio e alla successiva liquidazione.

A proposito delle condizioni soggettive, la richiesta è ammissibile, poiché formulata dall'Organo titolare della rappresentanza dell'Ente locale.

Quanto alle condizioni oggettive, i quesiti, vertendo su temi di ordine generale e avendo come oggetto l'interpretazione di una norma di finanza pubblica, rispondono ai requisiti fissati dalla giurisprudenza per l'esercizio della funzione attribuita alla Corte dei conti dall'art.7, comma 8, della legge n.131/2003.

L'art.19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, comma 1, lettera f, prevede il diritto del Sindaco a percepire, a fine mandato, una somma pari ad un'indennità mensile per ciascun anno di mandato.

L'indennità in questione, quindi, va considerata come emolumento accessorio, strettamente collegato alla funzione esercitata, rientrante, come tale, nel novero dei trattamenti di fine rapporto, da commisurarsi al compenso effettivamente corrisposto durante l'espletamento dell'incarico elettivo. (Sezione di controllo Friuli Venezia Giulia deliberazione n.189/2010PAR).

Si tratta, in sostanza, di una retribuzione differita che presenta alcune analogie con il trattamento di fine rapporto d'impiego.

Per quanto attiene al primo quesito formulato nella richiesta di parere, in ottemperanza ai principi contabili di corretta e sana gestione delle risorse finanziarie, l'Ente locale, considerato che il diritto dell'amministratore matura di anno in anno, dovrà procedere agli accantonamenti annuali necessari al pagamento delle somme dovute per l'indennità di fine mandato, da iscriversi nel bilancio di ciascuno degli esercizi finanziari, tenendo conto dell'importo effettivamente percepito.

In merito al secondo e terzo quesito, si osserva che l'obbligazione di corrispondere le somme per l'indennità in questione sorge solo al momento della cessazione dell'incarico e, in conseguenza, la procedura necessaria per eseguire i dovuti pagamenti dovrà essere avviata, con il relativo impegno di spesa, nell'esercizio in cui è divenuto attuale il medesimo obbligo.

Pertanto, nell'ipotesi di omesso accantonamento delle risorse, ma alla presenza di disponibilità di stanziamenti sul competente intervento o capitolo di bilancio, l'Amministrazione potrà disporre il pagamento con le ordinarie procedure, senza la necessità del riconoscimento del debito fuori bilancio.

Infine, per quanto attiene il quarto e ultimo quesito, trattandosi di obbligazione derivante da una disposizione di legge, non si ravvisa la necessità della specifica richiesta del Sindaco per procedersi alla liquidazione delle somme dovute per fine mandato elettivo e, quindi, il relativo procedimento potrà essere avviato d'ufficio.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 25 settembre 2014.

Il Relatore

Il Presidente

Tommaso Brancato

Maurizio Graffeo

Depositato in Segreteria il 26 settembre 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Fabio Guiducci)